

**ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DEL LAVORO
PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI PAVIA**

Il giorno 11 ottobre 2016 in Pavia

tra

ANCE PAVIA Collegio dei Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Pavia, rappresentato dal geom Mario Macellari, assistito dal Direttore dott. Mario Righini e dalla responsabile sindacale Valeria Lopez;

e

Le federazioni provinciali e territoriali di Pavia della **FENEAL UIL** rappresentata rispettivamente dal segretario generale Enrico Vizza e dal segretario Provinciale organizzativo sig. Salvatore Cutaia, della **FILCA CISL** rappresentata dal segretario provinciale sig. Giovanni D'Antuono e della **FILLEA CGIL** rappresentata dal segretario provinciale sig. Roberto Rocchi,

premessi che

le parti come sopra individuate con il presente accordo di rinnovo dell'integrativo provinciale

- vogliono sottolineare l'importanza del sistema contrattuale di secondo livello teso all'ottimizzazione dei rapporti tra lavoratori ed imprese, nell'ambito del settore delle costruzioni in generale,
- Intendono ribadire la volontà, soprattutto in una fase di forte crisi economica e finanziaria, di adottare buone prassi per preservare la centralità delle imprese sane e regolari che consentano il miglioramento delle condizioni del lavoratore,
- si propongono inoltre di ricomporre la frammentazione, che caratterizza il settore edile e realizzare quindi nei cantieri la collaborazione fra le imprese sul piano della legalità, della regolarità contrattuale della sicurezza e della formazione, condividendo con le stesse la volontà di operare con le parti sociali rappresentative del settore e sottoscrittrici del presente accordo al fine di addivenire alla realizzazione del "contratto di cantiere", che risulta essere strumento del rispetto delle regole contrattuali e che permette attraverso una azione coordinata degli Enti Paritetici di Pavia di attivare l'anagrafe dei lavoratori autonomi.

viene stipulato

il presente Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 15 luglio 2013 a valere per la provincia di Pavia per le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel contratto collettivo nazionale 1° luglio 2014 e per i lavoratori da esse dipendenti siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati.

Le parti consapevoli della grave crisi economica e finanziaria della provincia di Pavia, che ha colpito tutto il settore, intendono rafforzare il ruolo degli enti bilaterali, in quanto strategici per la difesa delle aziende sane e contro il dumping salariale creato anche dalle nuove forme contrattuali che mettono a rischio, sicurezza nel lavoro e del lavoro, intendono promuovere azioni congiunte e concrete rispetto a

- regolarità contributiva delle imprese;
- azioni verso il governo del territorio, Prefettura-Inps-Inail, per fattivazione di protocolli di intesa che siano esigibili e che salvaguardino le imprese e i lavoratori;

- interventi presso gli Istituti di credito, al fine di migliorare le condizioni di accesso al credito per le imprese e i lavoratori del settore;
- attività di promozione verso le amministrazioni per la creazione di azione congiunte di governo del territorio;
- rafforzamento del ruolo degli enti bilaterali attraverso percorsi di promozione verso le istituzioni e gli operatori del settore;
- preservare il ruolo della Cassa Edile come ente di servizi alle imprese e prestazioni ai lavoratori;
- rendere più competitive le imprese regolari del territorio attraverso un servizio di verifica con gli Organismi di controllo (DTL-INPS-INAIL) e gli Enti Bilaterali di settore.

Per la parte normativa sono state effettuate alcune variazioni all'articolato del contratto integrativo provinciale scaduto il 31 dicembre 2013 e sono stati introdotti alcuni articoli di nuova formulazione. Tali articoli, identificati dalla lettera A) alla lettera M) sono allegati al presente verbale di accordo e ne costituiscono parte integrante.

Il presente accordo collettivo provinciale di lavoro, salvo diverse decorrenze stabilite per singoli istituti, si applica a far tempo dal 11/10/2016 e scadrà il 31 dicembre 2016

Per la disdetta e il tacito rinnovo valgono le disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Letto, sottoscritto Pavia, il 11 ottobre 2016

ANCE PAVIA

Collegio dei Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Pavia




Le OO.SS

FENEAL UIL

FILCA CISL

FILLEA CGIL







ALLEGATO A)

Osservatorio territoriale per il monitoraggio delle condizioni di salute e sicurezza e della regolarità contributiva dei lavoratori occupati nei cantieri edili (di seguito definito osservatorio territoriale delle costruzioni)

Viene costituito l'Osservatorio territoriale delle costruzioni con lo scopo di creare, anche attraverso il miglioramento delle relazioni sindacali e la valorizzazione degli Enti Bilaterali dell'Edilizia, un sistema di informazioni e monitoraggio che coinvolga le istituzioni pubbliche locali e favorisca una crescita e l'operatività delle imprese. L'Osservatorio analizzerà:

- l'andamento e l'evoluzione degli appalti pubblici e la loro realizzazione,
- la disponibilità di risorse e di progetti e lo stato della effettiva realizzazione,
- l'andamento del mercato del lavoro con particolare riguardo ai fabbisogni formativi ed occupazionali, all'età media degli addetti al settore, alla tipologia di assunzione, al lavoro sommerso e al contratto di lavoro applicato, verificando la corretta applicazione del contratto edile,
- delle misure di prevenzione e di sicurezza sui luoghi di lavoro, acquisendo le relative informazioni dall'Esedil CPT Formazione e Sicurezza,
- l'andamento del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc) da parte della Cassa Edile, con particolare riferimento ai dati relativi a quelli emessi con esito negativo e con analisi delle cause di mancato rilascio.

L'Osservatorio potrà dotarsi di una banca dati telematica in cui far confluire i dati inerenti i singoli cantieri aperti per avere un monitoraggio costante e in tempo reale in modo da agevolare l'azione ispettiva da parte degli organi preposti e la rilevazione di eventuali anomalie ed incongruenze relative alla regolarità contrattuale ed alla sicurezza del lavoro. A tal fine potrà anche adottare iniziative dirette a confrontare i dati della Cassa Edile con quelli della CCIAA per consentire l'individuazione di imprese edili che pur operando nel territorio non applicano il CCNL dell'industria edile e artigiani e non risultano, di conseguenza, iscritte alla Cassa Edile.

Le parti concordano sulla necessità di verificare, all'interno dell'osservatorio ed alle attività da esso svolte, l'esistenza di condizioni che consentano, con la sottoscrizione di protocolli d'intesa, di contrastare la concorrenza sleale.

L'attività dell'osservatorio sarà regolamentata dalle parti sociali firmatarie del presente accordo che si avvarranno, per gli scopi ad esso affidati, della Cassa Edile e dell'Esedil CPT Formazione e Sicurezza in edilizia.

Nessun costo aggiuntivo dovrà essere posto a carico dei datori di lavoro per l'attività dell'osservatorio.

ACCORPAMENTO ESEDIL - CPT

Per il raggiungimento del condiviso obiettivo di garantire leale concorrenza, legalità, igiene e sicurezza del lavoro, formazione e sviluppo del settore edile pavese, viene confermata ed avvalorata la centralità del sistema degli Enti Paritetici (Cassa Edile, Ente Scuola e CPT) nel loro duplice ruolo di strumenti attuativi delle disposizioni contrattuali nazionali e provinciali e come punto di riferimento per le parti sociali nello svolgimento delle relazioni sindacali.

Viene assunta come prioritaria la tematica della formazione e sicurezza sul lavoro per le sue implicazioni nel tessuto produttivo, viene riconosciuta la formazione professionale quale modalità privilegiata per l'accesso al settore oltre quale opportunità per l'accrescimento delle competenze per le maestranze ed occasione di ampliamento della qualità del lavoro e delle capacità tecniche e produttive aziendali. Viene giudicata indispensabile una politica attiva della sicurezza nei luoghi di lavoro finalizzata oltre che ad assicurare un miglioramento della medesima e delle condizioni igienico-ambientali nei cantieri, anche una migliore tutela della salute dei lavoratori traguardando, altresì, possibili risparmi aziendali.

Si ritiene condivisa l'esigenza di porre in essere interventi finalizzati, così come individuato dalle parti sociali nazionali, alla razionalizzazione dell'attività degli Organismi paritetici sia per quanto concerne l'operatività del sistema, nel rispetto delle previsioni contrattuali, sia per quanto concerne i relativi costi di funzionamento; condividendo, altresì, sia la volontà delle parti nazionali affinché, a livello territoriale, le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori si facciano parte diligente al fine di procedere in tempi brevi all'accorpamento tra Ente Scuola e CPT, sia la possibilità di non escludere altri percorsi, nel rispetto delle procedure indicate dalla contrattazione nazionale vigente e in conseguenza dell'adozione di specifico piano industriale avallato da Advisor esterno.

Preso atto delle specifiche previsioni sul tema contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del settore industriale edile, nonché dei relativi Protocolli ed Allegati, succedutisi nel tempo a partire dal CCNL Industria del 29 gennaio 2000, definitivamente confermate dal CCNL sottoscritto in data 1° luglio 2014 e contenute nel Contratto Collettivo Nazionale del settore Artigianato sottoscritto in data 24/1/2014 e aggiornato con accordo del 16/10/2014, che si intendono qui integralmente richiamate e considerato che la crisi del settore edile non consente di traslare oltre il processo di razionalizzazione degli Enti Bilaterali pavese con il molteplice obiettivo di individuare la dimensione più efficace, la massimizzazione dell'efficientamento operativo, la sostenibilità economica e l'applicazione dei contratti collettivi salvaguardando le loro finalità si è convenuto di procedere all'accorpamento degli Enti Paritetici territoriali denominati:

- ESEDIL - Ente Scuola per l'edilizia della provincia di Pavia
- e
- CPT PAVIA- Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro della provincia di Pavia


All'Ente unico denominato ESEDIL-CPT PAVIA FORMAZIONE E SICUREZZA IN EDILIZIA sono state attribuite, oltre alle competenze e funzioni precedentemente svolte dall'ESEDIL, anche tutte le funzioni riconosciute e svolte dal CPT in forza delle previsioni della contrattazione collettiva di settore, sia nazionale, sia provinciale oltre a quelle previste dal D.lgs. n. 81/2008.

CONTRIBUZIONE APE

L'art. 29 dell'accordo 1° luglio 2014 di rinnovo del CCNL dell'industria edile ha previsto l'istituzione del Fondo nazionale Anzianità Professionale Edile (FNAPE) con decorrenza 1° ottobre 2014 e una contribuzione a carico delle imprese della provincia di Pavia pari al 3,80% delle retribuzioni denunciate in Cassa Edile.

L'accordo sottoscritto dalle Associazioni Nazionali Industria ed Artigianato del 15 settembre 2015 ha previsto la facoltà anche per le Casse Edili Artigiane e le Edilcasse di far convergere al Fondo nazionale le contribuzioni stabilite dalla CNCE.

Il contributo APE in vigore nella provincia di Pavia fino al 30 settembre 2015 pari al 4,50% da calcolarsi sulle retribuzioni imponibili Cassa Edile, a far tempo dal 1° ottobre 2015, è stato stabilito nella misura del 3,80% per tutte le imprese iscritte alla Cassa Edile di Pavia.



FONDO DI SISTEMA

L'accordo stipulato dalle parti sottoscritte in data 15 dicembre 2015, per garantire lo svolgimento dell'attività istituzionale al nuovo Ente unificato ESEDIL – CPT Formazione e Sicurezza in edilizia, ha previsto, a far tempo dal 1° gennaio 2016, un contributo a carico delle imprese pari all'1,00% da calcolarsi sulla massa salariale denunciata dalle medesime in Cassa Edile sulla base dei valori delle retribuzioni stabiliti dagli accordi contrattuali vigenti.

Tale contributo è ritenuto idoneo a garantire le esigenze economiche dell'Ente di cui sopra per cui non si rende più necessario lo storno del 25% di quanto incassato attualmente dalla Cassa Edile per l'istituzione e il funzionamento del Fondo di Sistema previsto dall'accordo del 28 marzo 2013.

A far tempo dal 1° gennaio 2016, il contributo percentuale a carico delle imprese per implementare il Fondo di Sistema è stato determinato nella misura dello 0,85% da calcolarsi sulla massa salariale denunciata dalle imprese in Cassa Edile sulla base dei valori delle retribuzioni stabiliti dagli accordi contrattuali vigenti.

Le risorse del Fondo di cui sopra, a far tempo dal 1° gennaio 2016 e fino al 30 settembre 2016, sono state così destinate:

- lo 0,60% all'erogazione del "Bonus premiale ditte" istituito e regolamentato secondo le modalità operative previste dal richiamato accordo del 28 marzo 2013 che qui si intendono confermate;
- lo 0,25% per l'equilibrio delle assistenze delle imprese e dei lavoratori;

Le eventuali somme residuali dedotta la quota destinata alla premialità aziendale sono state indirizzate in via prioritaria all'abbattimento del deficit APE pregresso e, successivamente, ad altri utilizzi che le parti sociali sottoscritte provvederanno congiuntamente ad individuare.

Le parti si sono impegnate, inoltre, a verificare con cadenza annuale, e comunque entro il 30 settembre di ogni anno, la congruità di quanto sopra pattuito con gli obiettivi prefissati per confermare e/o eventualmente modificare la misura del contributo per garantire l'equilibrata gestione del Fondo.

CONTRIBUTO RLST

Con accordo del 16 giugno 2015 le parti hanno convenuto di procedere all'accorpamento degli Enti Paritetici territoriali denominati ESEDIL e CPT PAVIA, secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore industriale edile sottoscritto in data 1° luglio 2014 e dal Contratto Collettivo Nazionale del settore Artigianato sottoscritto in data 24/1/2014 e aggiornato con accordo del 16/10/2014, in un ente unico denominato ESEDIL-CPT Formazione e sicurezza in edilizia.

In data 15 dicembre 2015 le parti sociali, per finanziare l'attività istituzionale dei RLST, hanno costituito, presso l'ente ESEDIL – CPT Formazione e sicurezza in edilizia, un Fondo denominato "Fondo per la sicurezza e l'operatività dei RLST" con una sua autonomia gestionale e alimentato da una contribuzione a carico delle imprese pari allo 0,20% da calcolarsi sulla massa salari denunciata dalle medesime in Cassa Edile sulla base degli accordi contrattuali vigenti.

La Cassa Edile, con cadenza mensile, versa la contribuzione incassata per la finalità di cui sopra all'ente unico ESEDIL – CPT, che procede all'erogazione dei rimborsi ai titolari del rapporto di lavoro dei RLST in maniera paritetica, per cui vengono soppresse le modalità previste dall'accordo 16 luglio 2013. L'importo erogato è comprensivo di ogni onere e costo relativo al personale addetto e alla sua formazione, ai mezzi di trasporto, ai dispositivi di protezione individuale, alla strumentazione tecnica necessaria allo svolgimento dell'attività così come già oggi previsto sulla base del disposto di cui al comma 6 dell'Allegato I) al Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del settore edile industria dell'8 novembre 2006, che qui si intende integralmente richiamato.

La contribuzione percentuale dello 0,20% di cui sopra è da intendersi applicata in via sperimentale dal 1° gennaio 2016 al 30 settembre 2016.

Entro e non oltre il 30 giugno 2016 dovrà essere effettuata una verifica congiunta al fine di garantire per gli anni successivi l'equilibrata gestione del Fondo Sicurezza e l'operatività dei RLST. Entro il 30 giugno 2016, inoltre, al fine di confermare e rinforzare gli elementi fondanti della sicurezza nello svolgimento dell'attività di cantiere, si dovrà procedere, avvalendosi del supporto tecnico della Commissione di indirizzo per l'area sicurezza prevista dallo Statuto dell'Ente Unificato ESEDIL – CPT Formazione e Sicurezza in Edilizia, ad una rivisitazione delle regole di nomina, formazione, funzionamento ed operatività dei RLST coordinando ed armonizzando le intese territoriali sottoscritte ed attualmente applicate con la normativa nazionale vigente (Dlgs, 81/2008).

CONTRIBUZIONE ESEDIL – CPT Formazione e Sicurezza

A seguito dell'accorpamento degli Enti Paritetici territoriali denominati ESEDIL e CPT PAVIA secondo quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dell'industria e dell'artigianato edile come sopra richiamati, in data 15 dicembre 2015 si è convenuto, al fine di garantire l'attività istituzionale del nuovo Ente Unificato, di prevedere una contribuzione, a carico delle imprese, pari all' 1,00% delle retribuzioni denunciate dalle medesime in Cassa Edile sulla base dei valori delle retribuzioni stabiliti dagli accordi contrattuali vigenti.

La Cassa Edile, dal canto suo, con cadenza mensile provvederà a stornare all'Ente Unificato gli importi derivanti dalla contribuzione di cui sopra secondo le modalità attualmente applicate.



RETRIBUZIONI CONVENZIONALI

Con l'accordo provinciale del 21/01/2008 le parti hanno inteso stabilire la base imponibile su cui calcolare le contribuzioni alla Cassa Edile in modo da garantire l'uniformità dei costi tra le imprese appartenenti ai diversi comparti.

Secondo quanto stabilito dallo stesso accordo è stato previsto l'adeguamento dei valori convenzionali per il calcolo delle contribuzioni al variare di entrambi i CCNL e/o degli accordi locali.

Ne consegue che tutte le imprese iscritte alla Cassa Edile sono tenute a commisurare le contribuzioni dovute alla medesima per il personale operaio e per gli apprendisti al valore convenzionale riportato nella tabella A sotto riportata a far data dal 1° gennaio 2016.

Viene confermata la verifica semestrale degli effetti del presente accordo sulla contribuzione complessiva alla Cassa Edile per adottare eventualmente i correttivi che si rendessero necessari.

TABELLA A

BASE RETRIBUTIVA IMPONIBILE CONVENZIONALE PER LA CONTRIBUZIONE ALLA CASSA EDILE	
In vigore dal 1/01/2016	
OPERAI DI PRODUZIONE	Retribuzione convenzionale oraria
Operai 4° livello	11,51
Operai specializzati 3° livello	10,93
Operai qualificati 2° livello	10,04
Operai Comuni 1° livello	9,07
CUSTODI - GUARDIANI	
Senza alloggio	8,16
Con alloggio	7,26
APPRENDISTI (*)	7,90

(*) pari al 78% del trattamento economico del 2° livello industria

REGOLAMENTO COMMISSIONI DI INDIRIZZO AREA FORMAZIONE

Il presente regolamento, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 12 lett.c punto f) dello Statuto ESEDIL –CPT Pavia formazione e sicurezza in edilizia, definisce la composizione, competenze e poteri di funzionamento della commissione di indirizzo dell'Area Formazione.

SEDE COMMISSIONE

La sede istituzionale della Commissione viene individuata di comune accordo tra le parti presso la sede ESEDIL –CPT Pavia, situata in Pavia – V.le D. Chiesa, 25.

La commissione avrà a disposizione l'utilizzo delle strutture logistiche e strumentazioni tecniche, nonché il supporto tecnico-amministrativo della Direzione e della segreteria dell'ENTE ESEDIL –CPT in ausilio per la gestione ordinaria e lo svolgimento delle attività di competenza.

ORGANI COMMISSIONE

Organi sono :

Il coordinatore

Il vice-coordinatore

NOMINA DEI COMPONENTI COMMISSIONE E COMPITI

La commissione è costituita pariteticamente da n.6 componenti, di cui 3 espressi dalle rappresentanze datoriali e 3 dalle OO.SS.

I componenti tra cui il coordinatore e il vice-coordinatore sono nominati dal Cda dell'Ente ESEDIL-CPT e durano in carica 3 anni e comunque fino al rinnovo naturale del CDA ESEDIL/CPT.

Il coordinatore e il vice-coordinatore devono essere anche componenti del cda Esedil/CPT.

Alla Commissione spetta elaborare e proporre al CDA ESEDIL/CPT, per la loro approvazione ed attuazione, le scelte strategiche per gli scopi statutari dell' ENTE nell'ambito dell'area formazione di cui all'art.3 Comma 1.

I componenti della Commissione non riceveranno alcun compenso, né remunerazione alcuna per l'attività prestata, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'ambito dello svolgimento delle loro competenze, secondo i criteri che saranno definiti dal cda ESEDIL/CPT.

MODALITA' OPERATIVE E DI FUNZIONAMENTO

La commissione si riunisce su convocazione congiunta del coordinatore e del vice-coordinatore, quando lo ritengano necessario o in alternativa su richiesta di almeno 4 componenti. La convocazione è inviata , a cura della segreteria ESEDIL/CPT a tutti i componenti domiciliati presso le rispettive organizzazioni unitamente all'ordine del giorno e alla relativa documentazione. L'invio sarà effettuato con modalità tali da garantire il ricevimento almeno 5 (cinque) giorni antecedenti la data della riunione. La riunione è validamente costituita **in presenza di almeno 3** componenti, tra cui il coordinatore, cui spetta presiedere e il vice-coordinatore. Al termine di ogni riunione verrà redatto un verbale dei lavori che sarà posto in approvazione all'inizio della riunione successiva. Copia del verbale sarà inviato ai componenti del Cda ESEDIL/CPT.

Alla riunione della commissione parteciperà di norma il direttore ESEDIL-CPT.

La commissione potrà definire momenti di incontri con la commissione FORMAZIONE al fine di sviluppare un forte coordinamento ed un'adeguata collaborazione in merito agli obiettivi comuni e strategici di cui all'art. 3 dello Statuto ESEDIL/CPT.

Laddove sussistano oggettivi problemi di funzionamento della commissione le parti sociali provinciali pavese interverranno nell'ambito delle rispettive competenze.

REGOLAMENTO COMMISSIONI DI INDIRIZZO AREA SICUREZZA

Il presente regolamento, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 12 lett.c punto f) dello Statuto ESEDIL –CPT Pavia formazione e sicurezza in edilizia, definisce la composizione, competenze e poteri di funzionamento della commissione di indirizzo dell'Area Sicurezza.

SEDE COMMISSIONE

La sede istituzionale della Commissione viene individuata di comune accordo tra le parti presso la sede ESEDIL –CPT Pavia, situata in Pavia – V.le D. Chiesa, 25.

La commissione avrà a disposizione l'utilizzo delle strutture logistiche e strumentazioni tecniche, nonché il supporto tecnico-amministrativo della Direzione e della segreteria dell'ENTE ESEDIL –CPT in ausilio per la gestione ordinaria e lo svolgimento delle attività di competenza.

ORGANI COMMISSIONE

Organi sono :

Il coordinatore

Il vice-coordinatore

NOMINA DEI COMPONENTI COMMISSIONE E COMPITI

La commissione è costituita pariteticamente da n.6 componenti, di cui 3 espressi dalle rappresentanze datoriali e 3 dalle OO.SS.

I componenti tra cui il coordinatore e il vice-coordinatore sono nominati dal Cda dell'Ente ESEDIL-CPT e durano in carica 3 anni e comunque fino al rinnovo naturale del CDA ESEDIL/CPT.

Il coordinatore e il vice-coordinatore devono essere anche componenti del cda Esedil/CPT.

Alla Commissione spetta elaborare e proporre al CDA ESEDIL/CPT, per la loro approvazione ed attuazione, le scelte strategiche per gli scopi statutari dell' ENTE nell'ambito dell'area sicurezza di cui all'art.3 Comma 2.

I componenti della Commissione non riceveranno alcun compenso, né remunerazione alcuna per l'attività prestata, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'ambito dello svolgimento delle loro competenze, secondo i criteri che saranno definiti dal cda ESEDIL/CPT.

MODALITA' OPERATIVE E DI FUNZIONAMENTO

La commissione si riunisce su convocazione congiunta del coordinatore e del vice-coordinatore, quando lo ritengano necessario o in alternativa su richiesta di almeno 4 componenti. La convocazione è inviata , a cura della segreteria ESEDIL/CPT a tutti i componenti domiciliati presso le rispettive organizzazioni unitamente all'ordine del giorno e alla relativa documentazione. L'invio sarà effettuato con modalità tali da garantire il ricevimento almeno 5 (cinque) giorni antecedenti la data della riunione. La riunione è validamente costituita **in presenza di almeno 3** componenti, tra cui il coordinatore, cui spetta presiedere e il vice-coordinatore. Al termine di ogni riunione verrà redatto un verbale dei lavori che sarà posto in approvazione all'inizio della riunione successiva. Copia del verbale sarà inviato ai componenti del Cda ESEDIL/CPT.

Alla riunione della commissione parteciperà di norma il direttore ESEDIL-CPT.

La commissione potrà definire momenti di incontri con la commissione SICUREZZA al fine di sviluppare un forte coordinamento ed un'adeguata collaborazione in merito agli obiettivi comuni e strategici di cui all'art. 3 dello Statuto ESEDIL/CPT.

Laddove sussistano oggettivi problemi di funzionamento della commissione le parti sociali provinciali pavesi interverranno nell'ambito delle rispettive competenze.


E.V.R.

Il CCNL 18 giugno 2008, come modificato ed integrato dall'accordo di rinnovo del CCNL 19/04/2010, demanda alle Associazioni Territoriali dei datori di lavoro aderenti alle Associazioni Nazionali contraenti di provvedere, tra gli altri, alla determinazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) secondo i criteri indicati dall'art. 38 del medesimo contratto.

Tra i criteri enunciati dal sopracitato art. 38 è prevista la verifica in sede territoriale dell'andamento congiunturale del settore correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio.

Il Contratto Collettivo Provinciale di lavoro 15 luglio 2013, scaduto il 31 dicembre 2013, prevedeva l'erogazione dell'EVR nella misura pari al 30% del valore massimo del 6% stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, ma le parti hanno voluto comunque procedere ad una verifica dei risultati conseguiti nel periodo di riferimento relativo al triennio 2009/2010/2011 rispetto al triennio 2008/2009/2010 a seguito della quale tutti i parametri sono risultati negativi così come riportato nell'allegato all'accordo 13 aprile 2016

Per l'anno 2016, ai dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Pavia, non sarà riconosciuto l'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR).



DISCIPLINA PER LE MODALITÀ DI ELEZIONE DEI RLS AZIENDALI E DEL SISTEMA DEGLI RLST DELL'EDILIZIA PROVINCIALI DI PAVIA

Il DLGS 81/2008 art. 47 prevede che nelle aziende venga eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ovvero prevede la possibilità di individuare per più aziende RLS in ambito territoriale o di comparto;

ANCE Pavia e le OO.SS. Feneal UIL, Filca Cisl e Fillea Cgil della Provincia di Pavia con accordo Provinciale del 24 Dicembre 2002 e dell' 8 Novembre 2006 e le OO.AA della provincia di Pavia e le OO.SS. Feneal UIL, Filca Cisl e Fillea Cgil della Provincia di Pavia con accordi provinciali del 31 agosto 2005 e 11 luglio 2006 hanno costituito e normato la figura del Rappresentante Territoriale alla Sicurezza (RLST);

che a seguito di modifiche intervenute negli ultimi anni in sede legislativa (Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n°81 /s.m.i.) e contrattuale (Allegato 12, Accordo Nazionale 19 Aprile 2010) e in conformità con l'art. 84 del contratto nazionale artigianato 27 luglio 2008 vi è la necessità di una revisione ed armonizzazione della disciplina contrattuale provinciale della figura del RLST e delle modalità di nomina del RSL aziendale;

richiamato

- l'Accordo provinciale sottoscritto tra le parti sociali il 16 Giugno 2015 di istituzione dell'Ente Unico denominato ESEDIL CPT Formazione e Sicurezza;
- l'Accordo provinciale del 15 dicembre 2015 di finanziamento dell'attività istituzionale dei RLST;

tutto ciò premesso si conviene quanto segue

la nuova disciplina relativa ai RLST si applica a partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale (RLS)

Nelle aziende ovvero unità produttive il RLS è eletto dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti, il Rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle Rappresentanze Sindacali Unitarie.

In assenza delle suddette rappresentanze, il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno.

Il Rappresentante per la Sicurezza dura in carica tre anni e allo scadere di tale termine o nel caso di cessazione del suo rapporto di lavoro, verranno indette nuove elezioni.

La riunione dei lavoratori, nel corso della quale si procede alla nomina del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, deve essere esclusivamente dedicata a tale funzione elettiva che si svolgerà a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi.

All'Assemblea parteciperanno tutti i lavoratori dell'azienda o dell'unità produttiva iscritti nel libro unico.

I lavoratori che intenderanno eleggere il rappresentante della sicurezza ne daranno comunicazione all'impresa e alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo.

Le parti potranno adottare una specifica modulistica da utilizzare per le procedure di elezione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dovranno seguire un apposito corso di formazione presso l'ESEDIL-CPT Formazione e Sicurezza di 32 ore.

Oltre al monte ore di formazione di cui al punto che precede, i RLS hanno diritto a permessi retribuiti per l'espletamento della propria attività pari a:

- 8 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti;
- 20 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 50 dipendenti;
- 32 ore annue nelle aziende o unità produttive con oltre 50 dipendenti.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) in conformità al dettato dell'art. 48 del d.lgs. 81/2008 esercita le competenze del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 50 del medesimo decreto e s.m.i. nei termini e con le modalità ivi previste, con riferimento a tutte le imprese edili che svolgano attività nella provincia di Pavia, nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale di cui all'art. 47 commi 2 - 3 - 4 del DLGS. 81/2008.

Inoltre, il R.L.S./R.L.S.T. si relaziona con il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e progettazione, ai fini di quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e con il medico competente, ai fini di quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera g).

Attribuzioni del RLST

L'RLST esercita esclusivamente le attribuzioni previste dall'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., nei termini di cui ai commi successivi del medesimo articolo 50 e dell'articolo 87 del CCNL Industria 18 giugno 2008, come integrato dall'Allegato 12 dell'Accordo nazionale 19 aprile 2010 per il rinnovo del CCNL 18 giugno 2008 e dall'art. 84 del CCNL Artigianato del 23 luglio 2008 e s.m.i.

L'RLST non può in alcun modo svolgere attività sindacale o funzioni sindacali operative e non può compiere attività di proselitismo o di propaganda, così come non può promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di tipo sindacale.

Il RLST :

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37 del Decreto;
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'art. 37 del Decreto;
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto;
- m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Numero dei RLST

Il numero dei RLST operanti in Provincia di Pavia è di tre unità.

Nell'ambito della provincia di Pavia sono individuate tre zone omogenee – Oltrepo Pavese – Pavese – Lomellina. Ad ogni singolo RLST viene assegnata una zona ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni con possibilità di rotazione da concordare tra le OO.SS. Eventuali cambiamenti di competenza territoriale dovranno essere comunicati alla Direzione dell'Ente Esedil-Cpt che provvederà ad informare le parti firmatarie.

Eventuali adeguamenti del numero potranno essere decisi concordemente tra le parti firmatarie, in relazione alle esigenze del settore con il vincolo dell'adeguata copertura finanziaria di cui agli accordi fra le Parti.

Contribuzione

Il trasferimento delle risorse nonché i rimborsi ai titolari del rapporto di lavoro dei RLST per la realizzazione del presente accordo avverrà secondo i criteri previsti dall'accordo territoriale 15 dicembre 2015.

Requisiti e designazione

Il soggetto designato RLST deve possedere adeguate e specifiche cognizioni in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro nel settore edile o aver maturato un'adeguata esperienza lavorativa nel settore edile di almeno 24 mesi, preferibilmente in cantiere.

Il RLST viene designato dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori firmatarie del presente accordo e la designazione è ratificata in apposite riunioni zonali o di cantiere esclusivamente dedicate alla funzione elettiva.

Dello svolgimento delle assemblee nonché degli esiti delle stesse viene redatto apposito verbale con la ratifica della designazione del RLST che sarà inviato all'Esedil-CPT.

I nominativi dei RLST vanno comunicati, a cura delle Organizzazioni sindacali territoriali, all'eventuale impresa di provenienza, all'ESEDIL CPT Formazione Sicurezza in edilizia, ad Ance e OO.AA entro dieci giorni dall'avvenuta ratifica.

La durata dell'incarico è triennale. Le Organizzazioni sindacali firmatarie potranno rinnovare, turnare o revocare la designazione.

Ogni nuovo incarico deve essere conferito sulla base dei requisiti e secondo le modalità di elezione previsti dal presente articolo.

I nominativi dei RLST designati saranno comunicati alle aziende iscritte alla Cassa Edile tramite la Direzione Esedil – Cpt. Le aziende i cui lavoratori optano per l'elezione del RLS interno devono darne comunicazione all'Esedil/CPT.

Formazione

Avuto l'incarico, il RLST ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Le modalità e i contenuti specifici della formazione sono affidati all'Esedil CPT Formazione Sicurezza della provincia di Pavia, che potrà avvalersi di altri Enti appartenenti al sistema bilaterali delle costruzioni secondo un percorso formativo di almeno 120 ore iniziali in materia di salute e sicurezza, sia di natura teorica che pratica, da effettuarsi preferibilmente entro due mesi dalla data di nomina, con verifica finale di apprendimento e 8 ore di aggiornamento annuale a cura di ESEDIL CPT.

Detto percorso formativo sarà definito previa consultazione delle Parti Sociali della Provincia di Pavia .

L' Ente ESEDIL CPT rilascerà una certificazione dell'avvenuta formazione e terrà un registro anagrafico dei RLST e della relativa formazione.

Svolgimento dell'attività e cessazione

Nell'ambito di quanto previsto nel presente accordo, le modalità operative dell'attività del RLST sono definite dall' ESEDIL CPT Formazione e Sicurezza di Pavia con specifico regolamento redatto con il supporto della Commissione Sicurezza e sottoposto alla preventiva approvazione delle parti sociali.

Ai RLST, su indicazione delle OO.SS viene assegnata una zona omogenea di competenza tra le tre suindicate zone : Oltrepo Pavese - Pavese – Lomellina .

Le visite negli ambienti di lavoro, nelle quali non sia operativa la figura del RLS, sono concordate periodicamente tra gli RLST

Tutti i RLST sono muniti di tesserino di riconoscimento, da esibirsi prima dell'accesso ai cantieri, e sono altresì dotati di tutti i dispositivi personali di protezione antinfortunistica previsti dalla legge.

Il RLST, previa richiesta, può prendere visione della documentazione aziendale prevista dagli art. 50 e art. 108 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., ed in particolare del documento unico di valutazione dei rischi e/o del P.O.S..

Ai fini dell'articolo 50, comma 1, lettera e), per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro.

Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.

Della visita ai luoghi di lavoro e degli interventi a fini di consultazione preventiva è redatto il verbale, copia del quale viene contestualmente rilasciata all'impresa; in tale documento sono riportate le indicazioni, le raccomandazioni e le eventuali proposte in tema di sicurezza avanzate dal RLST, il quale conferma l'avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul documento stesso.

Qualsiasi divergenza sorta con l'impresa deve risultare dal verbale.

I verbali redatti dai RLST relativi alle visite ed alle consultazioni sono raccolti e conservati presso la sede dell'ESEDIL CPT di Pavia.

Ciascun RLST con periodicità non superiore al trimestre predisporrà una relazione contenente gli elementi più significativi delle visite effettuate depositandone copia presso l'ESEDIL - CPT.

I lavoratori o le aziende interessati possono richiedere l'intervento del RLST sulle materie indicate dall'articolo 50 e dall'art .108 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.. Di tali richieste viene tenuta una registrazione cronologica presso l' Esedil-CPT.

L'intervento deve avvenire rispettando l'ordine cronologico, con precedenza per le richieste di consultazione preventiva.

Le richieste devono essere soddisfatte tempestivamente ed eventuali inadempimenti devono essere adeguatamente motivati.

Controversie

Ogni divergenza sorta tra il RLST e l'impresa sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione e di accesso in azienda e/o in cantiere previsti dalle norme vigenti, che non sia componibile tra le parti stesse, è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta alla Presidenza dell' Ente ESEDIL CPT di Pavia. Fatta salva la competenza prevista dalla legge per le controversie di lavoro, ogni eventuale diversa controversia, che trovi origine dall'applicazione del presente accordo, va sottoposta alle parti firmatarie.

Durata ed efficacia dell'accordo

Ogni modifica o integrazione dovrà essere concordata tra tutte le parti firmatarie.

Qualsiasi atto, adottato dagli RLST in contrasto con quanto disposto dal presente accordo e dalle norme di legge non sarà valido e non produrrà effetti; tale contrasto e la conseguente invalidità potranno essere sollevati da ciascuna delle parti firmatarie del presente accordo.

Norma transitoria

I RLST attualmente in carica svolgeranno il loro mandato fino alla scadenza del triennio prevista.

